

Deliberazione n. 25/2011/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr. Ugo Marchetti	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Primo Referendario

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive
modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 ottobre 2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

vista la richiesta di parere avanzata dalla Presidente della Provincia di Bologna in data 28 aprile 2011 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali il cui gruppo tecnico ha espresso sulla questione il proprio orientamento;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

vista l'ordinanza presidenziale n. 16 del 7 giugno 2011, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il magistrato relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso;

ritenuto in

FATTO

La Presidente della Provincia di Bologna , per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131,

richiesta di parere riguardante la necessità di includere l'importo del buono pasto erogato al dipendente dell'Ente nel computo della voce "*spesa di personale*". In particolare l'Ente chiede se l'aggiornamento annuale del buono pasto, calcolato in base al tasso programmatico di inflazione, debba intendersi ricompreso nel divieto di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, nella parte in cui dispone che il "*trattamento economico complessivo*" dei singoli dipendenti non possa superare, per gli anni 2011, 2012 e 2013 quello in godimento nell'anno 2010.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle

Autonomie della Corte dei Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 17 febbraio 2006, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta *“alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.*

Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta, pertanto, essere ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Nel merito, si osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente (Cass., Sez. lavoro, 11212/2003; Cass., Sez. lavoro, 20087/2008) il buono pasto, in assenza di una norma specifica in tal senso, non ha natura retributiva, ma assistenziale¹, se non supera l'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

L'art. 51, co. 2, lett. c), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, dispone, infatti, che non concorrono a formare il reddito *"... le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di Euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture e servizi di ristorazione..."*.

L'esclusione totale dal reddito del dipendente riguarda, quindi, le prestazioni sostitutive del servizio di mensa (buoni pasto o ticket restaurant) per un importo massimo complessivo giornaliero di Euro 5,29; oltre questa soglia, tali prestazioni sostitutive concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, ed in quanto tali, sono assoggettate a tassazione ed a ritenute previdenziali.

¹ Come tale il buono pasto è escluso dalla base imponibile per il computo dei contributi

Conseguentemente deve ritenersi che il divieto di aumentare il *"trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010"* di cui all'articolo 9, comma 1°, del D.L. 78/2010², convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, trovi applicazione per la quota eccedente l'importo di euro 5,29.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

La Sezione, vista altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr, ritiene il presente parere conforme all'orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, ed in quanto tale idoneo a mantenere uniformità di indirizzo ed a prevenire il rischio di pronunce contrastanti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna, e, per conoscenza, alla Presidente della Provincia di Bologna.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 17 giugno 2011.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

f.to (Mario Donno)

f.to (Maria Teresa D'Urso)

²

Articolo 9, comma 1, D.L. 78/2010: *" Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010...."*

Depositata in segreteria il 17 giugno 2011.

Il Direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)